



ORIGINALE

Mod_fdg_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA ENTRATE

SERVIZIO: //

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: AL BILANCIO

SG: 407 del 05/08/2025

DGC: 446 del 30/07/2025

Cod. allegati: 1077L_2025_01

Proposta di deliberazione prot. n° 04

del 29/07/2025

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 394

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale - Approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli

Il giorno 06/08/2025, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta

Premesso che

- il testo coordinato del Regolamento tributario in materia di dilazione dei pagamenti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 1° giugno 2005, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 e dall'art.50 della legge 28/12/1997 n. 449 introduce e disciplina l'istituto della Dilazione del pagamento del debito tributario, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà del contribuente al fine di consentirgli, ripartendo il pagamento delle somme, di onorare l'obbligazione tributaria;
- il Regolamento generale delle entrate del Comune di Napoli, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14 dell'11 giugno 2008, è in corso di revisione attesa la sua vetusta e la modificazione delle norme intervenute nel tempo ed in particolare i diversi decreti legislativi già approvati e/o in corso di approvazione emanati a seguito della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

Dato atto che

Il Regolamento generale delle entrate:

- all'art.1 fissa i criteri generali in materia di entrate proprie del Comune di Napoli di carattere tributario ed extratributario;
- all'art.2 dispone che *“oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile disciplinante a carattere generale o specifico le singole entrate, valgono le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e le altre entrate non tributarie, in quanto compatibili con i principi fissati dal presente regolamento”*
- all'art.6, comma 5, prevede che *“il responsabile e/o i responsabili delle fasi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate in generale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono, in ogni caso, allo svolgimento delle seguenti attività: ... lett. “h) concessione di una dilazione di pagamento secondo i criteri e le modalità previste dal successivo art.8 del presente regolamento”;*
- all'articolo 8 “PRINCIPI GENERALI SULLA DILAZIONE DEI PAGAMENTI DA RISCOSSIONE DIRETTA” dispone;
- **1.** *In materia extratributaria, ad eccezione delle contravvenzioni al C.d.S., può essere concessa la dilazione del debito nei seguenti modi:*
 - a) *a tutti gli illeciti amministrativi censurati da norme di legge o di regolamento con l'applicazione di una sanzione amministrativa in via principale e/o secondaria o concomitante, si applica la procedura stabilita dall'art.26 della legge n.689/81. L'istanza di dilazione deve essere presentata prima della scadenza del termine utile per il pagamento del debito;*
 - b) *a tutti i rapporti giuridici di tipo amministrativo o privatistico, che comportano il pagamento di una somma di denaro, alla quale non è collegata a nessun titolo l'applicazione di una sanzione amministrativa, si applica la seguente procedura:*

IL SEGRETARIO GENERALE
Napoli, Cinque

- b1) su richiesta motivata del soggetto debitore, può essere concessa, nelle ipotesi di temporanea situazione di grave ed oggettiva difficoltà ad adempiere, la dilazione del pagamento delle somme dovute in 12 rate mensili, o la sospensione del pagamento. Se viene concessa la sospensione del pagamento essa non può essere superiore a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del debito fino a sei rate mensili. La difficoltà ad adempiere deve essere adeguatamente motivata e documentata;
- b2) la richiesta di rateazione deve essere presentata prima della scadenza del termine utile per il pagamento del debito, o della prima rata, scaturente dall'attività di accertamento e/o liquidazione posta in essere dai Servizi Comunali competenti all'accertamento dell'entrata;
- b3) il debito risultante dal singolo provvedimento deve essere di importo complessivo superiore a 516,46 euro;
- b4) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- b5) unitamente alla richiesta di dilazione, l'interessato deve presentare attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Lo stesso versamento sarà portato in detrazione all'importo per il quale viene chiesta la dilazione. Non si darà avvio al procedimento in mancanza del versamento della citata anticipazione;
- b6) in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione
 - l'intero importo o l'importo residuo viene iscritto a ruolo coattivo ed è immediatamente riscuotibile in soluzione unica
- - il debito iscritto a ruolo non è più rateizzabile;
- b7) le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;
- b8) se l'importo dovuto è superiore ad € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio della dilazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria; la garanzia fidejussoria dovrà avere scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata e contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. Il costo della fideiussione è rimborsato al debitore quando venga accertato che l'importo non era dovuto, o era dovuto in misura inferiore rispetto a quello accertato;
- b9) sulle somme rateizzate, o sospese, si applicano gli interessi stabiliti dal DPR n.602/73, o il diverso tasso di interesse stabilito dall'Ente in relazione alla singola entrata. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene concessa la dilazione, ed è riscosso unitamente all'entrata in questione alle scadenze stabilite. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'atto di accertamento;
- b10) è ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario;

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Cingolani

W

- 4
- 2. In materia tributaria, relativamente ai procedimenti scaturenti dall'attività di liquidazione e/o accertamento posta in essere dagli Uffici Tributarî, trova applicazione il vigente "Regolamento tributario in materia di dilazione dei pagamenti" approvato con delibera consiliare n°70 del 30 marzo 2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Dato ancora atto che

i regolamenti riguardanti i singoli tributi/entrate hanno stabilito nel tempo diverse modalità di rateizzo dei debiti.

Il vigente Regolamento Tari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/06/2023, all'art.34 Dilazioni prevede:

1) Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, da inoltrare entro la data di proposizione del ricorso secondo le modalità previste nell'avviso, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

2) La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegando copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente, via pec o via raccomandata A/R.

3) L'importo della singola rata non può essere inferiore ad € 50.

4) Il numero massimo di rate concedibili è definito come segue:

- a. fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b. da € 100,01 a € 300,00 fino a 6 rate mensili;
- c. da € 300,01 a € 600,00 fino a 9 rate mensili;
- d. da € 600,01 a € 1.000,00 fino a 12 rate mensili;
- e. da € 1.000,01 a € 3.000,00 fino a 18 rate mensili;
- f. da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 26 rate mensili;
- g. da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
- h. da € 20.000,01 a € 40.000,00 fino a 42 rate mensili;
- i. da € 40.000,01 a € 60.000,00 fino a 48 rate mensili;
- j. da € 60.000,01 a € 80.000,00 fino a 54 rate mensili;
- k. oltre € 80.000,00 fino a 60 rate mensili.

5) Non possono essere concesse dilazioni in caso di precedenti piani di rateizzo concessi per i quali vi siano più di due rate scadute;

6) in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può essere più rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e nel caso l'importo

rateizzato ha usufruito delle riduzioni sanzionatorie non verranno più considerate tali riduzioni ai fini del recupero.

7) sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile, maggiorata di un punto percentuale;

8) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;

9) l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resi necessari;

10) il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi;

11) il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Il vigente Regolamento Imu approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 29 settembre 2020 all'art.25- DILAZIONI prevede:

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione del pagamento del debito tributario scaturente dalla notifica dell'avviso di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a euro 200,00.

2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:

a) Precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;

b) Qualunque condizione economica sfavorevole, purché documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;

c) Crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;

d) Trasmissione ereditaria del debito tributario;

e) Scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.

3. La dilazione viene concessa, su richiesta motivata e debitamente documentata, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento delle somme intimate con l'avviso.

4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegandovi:

a) La documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento delle somme intimate nell'avviso;

b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;

5. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili, secondo il seguente schema:

a) da euro 200,00 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;

c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;

d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;

e) oltre euro 20.000,00 fino a sessanta rate mensili.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di sessanta rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma successivo.

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

8. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.

9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legge n° 69/93, convertito in Legge n° 98/2013.

Il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30 maggio 2022, all'art 54 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento prevede:

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Servizio responsabile dell'entrata la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di accertamento, ovvero nei casi di ravvedimento, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio medesimo e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. L'acquisizione da parte del Servizio della ricevuta di consegna, nel caso di invio del provvedimento di dilazione a mezzo pec, costituisce parimenti accettazione del contribuente, salvo il caso di errori materiali. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese di recapito, ove dovute.

2. Al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, nei casi di avviso per omesso o parziale pagamento e per occupazione abusiva, la richiesta di dilazione deve essere presentata entro la data di scadenza per il pagamento in forma ridotta. È in ogni caso possibile richiedere la dilazione dell'avviso anche successivamente a detta scadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni in misura piena. È comunque preclusa la possibilità di richiedere la dilazione, qualora siano già state avviate dal Servizio responsabile dell'entrata le procedure per la riscossione coattiva del credito.

2bis. Costituisce condizione di procedibilità della dilazione il pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto, la cui attestazione deve essere prodotta dal richiedente unitamente alla presentazione dell'istanza.

3. Il Servizio responsabile dell'entrata emette il provvedimento di dilazione entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. La rateazione non è consentita: 4.1. quando il richiedente risulta moroso per precedenti dilazioni;

4.2. se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00.

- 7
5. La durata del piano rateale non può comunque eccedere i tre anni (36 rate mensili). L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.
 6. Per debiti di importo superiore a € 30.000,00, l'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio della dilazione è subordinato alla prestazione da parte del richiedente di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta all'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni.
 7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà si applica il comma 798 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ferma restando la durata massima stabilita al comma 5 del presente articolo.
 8. In caso di mancato pagamento di una rata, la stessa va in ogni caso corrisposta entro e non oltre la scadenza della rata immediatamente successiva.
 9. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni che sono stabilite nel provvedimento di rateazione, il Servizio responsabile dell'entrata procederà al recupero coattivo delle somme dovute.
 10. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Considerato che

risulta necessario, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità e parità di trattamento prevedere piani di rateizzo uguali per tutte le entrate certe liquide ed esigibili del Comune, salvo che non sia diversamente previsto da norme di legge.

Dato atto che

il Comune di Napoli, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia del recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale e di recuperare più efficientemente i crediti in riscossione coattiva ha affidato in concessione le attività di accertamento per omesso versamento Tari e per recupero evasione Imu e Tari nonché la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali a Municipia spa che ha costituito la Società di Progetto Napoli Obiettivo Valore.

Nel 2024 è entrata a regime l'attività del concessionario Napoli Obiettivo Valore nella gestione delle attività di accertamento IMU e TARI e nella riscossione coattiva di tutte le entrate comunali. Gli incassi effettivi registrati nell'esercizio 2024 ammontano a circa 60 milioni di euro e quelli effettivamente riscossi nei primi sei mesi del 2025 ammontano a circa 48 milioni di euro.

Oltre ai risultati in termini di incassi effettivi, si registrano rateizzazioni concesse da inizio del progetto per 127 milioni di euro di cui già riscossi 38 milioni, con una percentuale di riscossione delle rate entro i termini pari a circa l'80%.


Visto

IL SEGRETARIO GENERALE
MONICA FALCETTI
L'ordine del giorno PG/2025/132608 dell'11/02/2025, avente ad oggetto: "Napoli Obiettivo Valore: Misure di Rateizzazione per Morosità Elevate", nel testo approvato all'unanimità durante la seduta del Consiglio comunale del 10/6/2025;

Valutato



9

l'elevato numero di comunicazioni che, anche simultaneamente, sta raggiungendo i cittadini in merito a morosità relative al mancato pagamento IMU, TARI, sanzioni al codice della strada etc. si ritiene necessario, secondo le indicazioni ricevute dal Consiglio comunale, adottare misure più flessibili e sostenibili per la gestione dei debiti accumulati prevedendo la possibilità di concedere rateizzazioni più lunghe che, se nell'immediato comporta una frenata nelle riscossioni, nel tempo comporta la realizzazione di maggiori entrate, rendendo la spesa per i debitori più sostenibile.

Ritenuto

di dover proporre al Consiglio una unica ed omogenea modalità di rateizzo secondo i principi di seguito specificati:

- tutti i crediti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzioni emessi dal Concessionario o dagli uffici comunali o trasmessi al Concessionario per il recupero coattivo, ad esclusione di quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 sono rateizzabili, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, in un massimo di 84 rate, con un importo minimo di 50 euro a rata, in analogia a quanto previsto per i crediti in riscossione coattiva affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- la presentazione della domanda di rateizzazione determina l'effetto che il concessionario
 - non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti);
 - le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;
 - le azioni esecutive in corso proseguono;
 - le azioni esecutive possono essere revocate a condizione che venga presentata polizza fidejussoria a garanzia dell'importo pignorato con scadenza maggiorata di 6 mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata;
 - le azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore) proseguono o possono essere avviate, per la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
 - tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all'asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.
- Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere inferiore a 50 euro, sono composte da:
 - quota residua del debito (imposta o altro, sanzione, interessi);
 - interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell'istanza;
 - aggio di riscossione, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative;
 - interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano;

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Caviglioglio

W

- diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);
 - spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese (anch'esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).
- dopo il pagamento della prima rata del piano di ammortamento del debito rateizzato il Concessionario sospende l'eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l'automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di rateizzo. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo. Il fermo viene cancellato in seguito al pagamento dell'intero importo del debito in rateazione legato al fermo. La sospensione e la cancellazione vengono trasmesse telematicamente al Pubblico registro automobilistico (PRA) senza necessità di intervento da parte del contribuente;
 - Il pagamento della prima rata e delle successive non determina alcun effetto sulle procedure già avviate di tipo conservativo (per esempio, le azioni revocatorie) o sugli interventi già effettuati su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi. Con riguardo alle citate procedure il Concessionario, anche dopo il pagamento della prima rata, può avviare nuove azioni revocatorie oppure, nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi, può effettuare nuovi interventi.
 - Il debitore, a seguito del pagamento di una o più rate, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell'eventuale ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 DPR n. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell'istanza.
 - In caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio.
 - Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e, nel caso in cui si sia beneficiato delle riduzioni sanzionatorie, le stesse decadono assieme al rateizzo, e le azioni di recupero possono essere immediatamente riprese.
 - Il debito residuo può essere ulteriormente dilazionato solo a seguito di nuova richiesta del debitore e previa presentazione di idonea polizza fideiussoria a garanzia del debito.
 - In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla data di scadenza del piano di rateizzo il debitore decade dal beneficio.

Dato atto che

- con nota PG/2025/ 339773 del 10 aprile, secondo quanto previsto dalla nota pg/2022/402604 del Capo di Gabinetto, la bozza di deliberazione di proposta al Consiglio avente ad oggetto "Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli" è stata trasmessa alla Segreteria del Capo di Gabinetto;
- con nota PG/2025/530880 dell'11 giugno il Responsabile dell'Area Segreteria generale ha convocato il gruppo di lavoro per l'esame della bozza di Regolamento;

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Origone

- che a valle della riunione del gruppo di lavoro sono stati accolti i suggerimenti ricevuti ed è stata trasmessa via mail il 9 luglio la versione aggiornata della bozza di Regolamento;
- che con nota PG/2025/654757 del Responsabile dell'Area Segreteria generale è stata comunicata la conclusione dei lavori del gruppo di lavoro segnalando alcuni suggerimenti, che sono stati singolarmente valutati;

Visto

- il Regolamento generale delle entrate del Comune di Napoli approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14 dell'11 giugno 2008;
- il Regolamento tributario in materia di dilazione dei pagamenti approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 1° giugno 2005;
- il vigente Regolamento Tari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/06/2023;
- il vigente Regolamento Imu approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 29 settembre 2020;
- il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30 maggio 2022;
- la legge 27 dicembre 2019 n. 160 – legge di bilancio 2020;
- il Regio decreto 639/1910;
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Attestato che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitti di interesse ex art.6 bis della legge 241/90, introdotto con legge 190/2012 (art.1, comma 41) è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive

L'allegato, costituente parte integrante della presente proposta, composto dal seguente documento, per complessive pagine 3 progressivamente numerate, firmato digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. 1077L/2025/1

- Documento 1;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Responsabile dell'Area Entrate
Paola Sabadin

DELIBERA

Con voti UNANIMI,

DI PROPORRE AL CONSIGLIO

1. di approvare il Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed


IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Cingone

esigibili del Comune di Napoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale e allegato sub.1;

2. di dare mandato ai competenti uffici comunali di procedere alla pubblicazione immediata del Regolamento nella sotto sezione Regolamenti della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune;


Il Responsabile dell'Area Entrate

Paola Sabadin



L'Assessore al Bilancio

Pier Paolo Baretta





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. _____ DEL _____, AVENTE AD OGGETTO:

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE - Approvazione Tariffe TARI 2025

Il Responsabile dell'Area Entrate esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **Approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli**

FAVOREVOLE

.....

Addì,

Il Dirigente

.....
[Signature]

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 30/07/2025... e protocollata con il n. De.c./2025/445...

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:


.....

Addì,

1/8/2025

IL RAGIONIERE GENERALE

.....
[Signature]



AREA RAGIONERIA
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D.LGS. 267/2000. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO PROT. N. 4 DEL 29/07/2025 -DGC/2025/446 DEL 30/07/2025

Area Entrate

Il provvedimento in esame propone al Consiglio l'approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli.

La dirigenza proponente in considerazione dell'elevato numero di comunicazioni di morosità che stanno raggiungendo i cittadini e, secondo le direttive già in precedenza ricevute dal Consiglio comunale, intende adottare un' unica misura omogenea per il rateizzo dei crediti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzioni emessi dal Concessionario o dagli uffici comunali o trasmessi al Concessionario per il recupero coattivo, ad esclusione di quanto previsto dal D.lgs 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii recante il nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 16.12.1992 n. 495.

Si prevede la possibilità di concedere rateizzazioni più lunghe fissate in n. 84 rate con un importo minimo di € 50,00 a rata che rendendo la spesa più sostenibile per i debitori, possa comportare un graduale smobilizzo dei residui attivi e maggiori entrate per l'Ente, nel rispetto degli obiettivi disposti dal " Patto per Napoli" .

Si ricorda che in caso di rateizzo, l'iscrizione della rate nel Bilancio di Previsione deve avvenire sulla base di quanto disposto dal Principio contabile 4.2 punto 3.5, procedendo contestualmente alla cancellazione dei residui attivi conservati al 31.12.2024.

Si raccomanda alla dirigenza competente, a seguito dell'adozione del provvedimento, di effettuare una continua attività di monitoraggio sulla corretta attuazione del Regolamento con il pieno coinvolgimento del Concessionario per i provvedimenti emessi o inviati dai Servizi del Comune.

Tanto, anche con particolare riferimento all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento (decadenza) in cui risulta, a differenza di quanto valutato in sede delle riunioni tenutesi dal "Gruppo di lavoro" costituito sul tema, la decadenza dal rateizzo in caso di mancato pagamento di tre rate, agevolando ulteriormente la possibilità di procedere all'adesione al rateizzo da parte dei debitori.

Con la precisazione e la raccomandazione di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 1/08/2025

Per

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo

Claudia Gargiulo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 4 DEL 29/07/2025

AREA ENTRATE

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 05/08/2025

SG 407 – proposta al Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili del Comune di Napoli.

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame, oggetto di lettera d'urgenza, si intende proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili del Comune di Napoli.

- ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

La proposta di deliberazione di approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili del Comune di Napoli, risponde all'esigenza di *“prevedere piani di rateizzo uguali”* dei suddetti crediti *“nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità e parità di trattamento”* a fronte di regolamenti riguardanti i singoli tributi/entrate che *“hanno stabilito, nel tempo, diverse modalità di rateizzo dei debiti”*.

Infatti, il Comune di Napoli ha come obiettivo quello di *“migliorare l'efficienza e l'efficacia del recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale e di recuperare più efficientemente i crediti in riscossione coattiva”*.

In tale ottica, l'Ente *“ha affidato, in concessione, le attività di accertamento per omesso versamento Tari e per recupero evasione Imu e Tari nonché la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali a Municipia spa che ha costituito la Società di Progetto Napoli Obiettivo Valore”*.

La scelta di realizzare *“una unica ed omogenea modalità di rateizzo”* è stata fatta seguendo le indicazioni ricevute dal Consiglio Comunale, di adottare, per l'appunto, *“misure più flessibili e sostenibili per la gestione dei debiti accumulati prevedendo la possibilità di concedere rateizzazioni più lunghe che, se nell'immediato comporta una frenata nelle riscossioni, nel tempo comporta la realizzazione di maggiori entrate, rendendo la spesa per i debitori più sostenibile”*.

La dirigenza proponente evidenzia che, a seguito della nota PG/2025/339773 del 10 aprile 2025, a firma del Capo di Gabinetto, il Responsabile dell'Area Segreteria Generale ha convocato il gruppo di lavoro finalizzato all'esame della bozza di regolamento oggetto della proposta di deliberazione.

Successivamente, *“a valle della riunione del gruppo di lavoro sono stati accolti i suggerimenti ricevuti ed è stata trasmessa via mail il 9 luglio la versione aggiornata della bozza di Regolamento”*.

Da tale bozza condivisa si discosta, nella versione che si propone al Consiglio, l'art. 7 nella parte in cui dispone la decadenza dal rateizzo in caso di mancato pagamento di tre rate anziché di una sola rata. Tale modifica è stata valutata in sede di parere di regolarità contabile.

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere contabile *“si ricorda che in caso di rateizzo, l'iscrizione della rate nel Bilancio di Previsione deve avvenire sulla base di quanto disposto dal Principio contabile 4.2 punto 3.5, procedendo contestualmente alla cancellazione dei residui attivi conservati al 31.12.2024”*.

Inoltre, si raccomanda *“alla dirigenza competente, a seguito dell'adozione del provvedimento, di effettuare una continua attività di monitoraggio sulla corretta attuazione del Regolamento con il pieno coinvolgimento del Concessionario per i provvedimenti emessi o inviati dai Servizi del Comune”*.

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

L'istruttore, Francesco Fusco

Il dirigente, Maria Anrea

Tanto, anche con particolare riferimento all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento (decadenza) in cui risulta, a differenza di quanto valutato in sede delle riunioni tenutesi dal "Gruppo di lavoro" costituito sul tema, la decadenza dal rateizzo in caso di mancato pagamento di tre rate, agevolando ulteriormente la possibilità di procedere all'adesione al rateizzo da parte dei debitori".

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiama l'art. 50 della Legge n. 449/1997 il quale stabilisce che *"Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili".*

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Si richiama il "Regolamento tributario in materia di dilazione dei pagamenti" il quale introduce e disciplina *"l'istituto della Dilazione del pagamento del debito tributario, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà del contribuente al fine di consentirgli, ripartendo il pagamento delle somme, di onorare l'obbligazione tributaria".*


- CONSIDERAZIONI FINALI

Si evidenzia che, così come indicato nell'art. 1, il *"regolamento disciplina l'istituto della rateizzazione di tutti i crediti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e/o ingiunzioni emessi dal Concessionario oppure dagli uffici comunali o trasmessi al Concessionario per il recupero coattivo, ad esclusione di quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495".*

Inoltre, si sottolinea che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali da esercitarsi *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto".*

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque



Visto:
Il Sindaco




Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 394 del 06/08/2025 composta da n. 16 pagine progressivamente numerate;

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*


*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 08/08/2025 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Dell'avvenuta pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio Comunale.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione



ITER SUCCESSIVO

Alla Segreteria del Consiglio Comunale in data _____ viene consegnata la cartellina originale della presente deliberazione affinché, prelevando dall'Albo Pretorio l'atto pubblicato, sia ricomposto integralmente il provvedimento da porre all'esame del Consiglio Comunale.

Segreteria del Consiglio Comunale

Firma per ricevuta

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....